

FX1 – FX2

AUTODROMO DI VALLELUNGA

19 – 21 settembre 2025

Data: Vallelunga , 21 settembre 2025
Oggetto: Decisione n. 41 dei Commissari Sportivi

Documento n°: 2.41

Ora: 11.30

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 72

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Direttore di Prova, avendo considerato quanto sotto esposto, sentito il concorrente, determinano quanto segue:

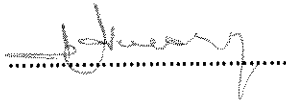
Concorrente:	Palazzo Felice
Vettura N°	72
Conducente/i:	Palazzo Felice
Data e ora	21/09/2025 h. 11.12
Sessione:	Gara 2
Fatto:	"la vettura n.72 jump start."
Violazione:	Art. 89 Obblighi particolari dei conducenti – RSN Art. 4.3 Comportamento dei conducenti - RDS Velocità in Circuito
Applicazione Articoli:	RSN 2025 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art 89 (obblighi particolari dei conducenti) Art. 228 Sanzione di competenza dei Commissari Sportivi Art 216 bis lett. A RSN;
Decisione:	penalità +10 secondi Gara 2.
Motivazione:	"la vettura n.72 jump start."

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Presidente

Edoardo Maria Rinaldi



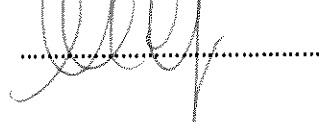
Commissario

Livio Carbone



Commissario

Massimo Mugnai



Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. _____ dei Commissari Sportivi:

Data: Ora: Firma:

Esposto alle ore 12.35